

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati

studio di consulenza  
tributaria e legale

# LEGAL

NEWSLETTER / GIUGNO 2019

🌐 [PIROLAPENNUTOZEI.IT](http://PIROLAPENNUTOZEI.IT)  
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)  
🐦 [@STUDIO\\_PIROLA](#)  
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

## LEGISLAZIONE

1.1 .....	3
Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49 – “Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti” - (G.U. del 10 giugno 2019, n. 134)	

## PRASSI

2.1 .....	9
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), con un comunicato stampa del 17 giugno 2019	

## GIURISPRUDENZA

3.1 .....	11
Società quotate – Revisione contabile - Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza del 21 giugno 2019, n. 16780	

## LEGISLAZIONE

### 1.1

**Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49 – “Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti” - (G.U. del 10-6-2019, n. 134)**

Il Decreto Legislativo n. 49 del 10 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019, ha dato attuazione - in conformità alla delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (Legge n. 163/2017) - alle disposizioni della Direttiva (UE) 2017/828 di modifica della precedente Direttiva 2007/36/UE (*Shareholders’ Rights Directive* o “SHRD”) in tema di incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.

La Direttiva n. 2017/828/UE è volta a migliorare la *governance* delle società quotate, rafforzandone la competitività, la sostenibilità a lungo termine - tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento e impegno degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine - e la facilitazione dell’esercizio dei diritti degli stessi. In particolare, la direttiva in commento contiene specifiche previsioni volte ad assicurare un’informativa tempestiva e adeguati presidi di tutela nel processo di deliberazione delle operazioni con le parti correlate.

Si riportano di seguito le novità introdotte dal decreto di attuazione.

#### **Modifiche al Codice civile**

L’art. 1 D.Lgs. n. 49/2019 modifica l’art. 2391-*bis* codice civile riguardante le operazioni con parti correlate, aggiungendo un terzo comma. In quest’ultimo si prevede che la CONSOB, nel definire i principi generali volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere per il ricorso al mercato del capitale di rischio, debba individuare “*almeno*”:

- a) *le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell’operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La CONSOB può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell’operazione e della tipologia di parte correlata;*

- b) *le regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole;*
- c) *i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione".*

### **Attività e regolamento della gestione accentrata**

Nell'ambito della disciplina accentrata di strumenti finanziari, il D.Lgs. n. 49/2019 ha aggiunto all'art. 82 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) il comma 4-*bis*, in cui è previsto che la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, individui con regolamento:

- a) le attività che depositari centrali ed intermediari sono tenuti a svolgere in conformità con la direttiva n. 2007/36/CE;
- b) i soggetti coinvolti nel processo di identificazione degli azionisti e le relative modalità operative;
- c) le modalità e i termini per la conservazione e il trattamento dei dati identificativi, acquisiti dagli emittenti;
- d) le modalità operative per la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti;
- e) le ulteriori disposizioni attuative della citata direttiva per gli aspetti connessi alla disciplina dell'attività di gestione accentrata.

Il D.Lgs. n. 49/2019 ha introdotto altresì l'art. 83-*novies.1* rubricato "*Non discriminazione, proporzionalità e trasparenza nei costi*" che prevede che gli intermediari e i depositari centrali debbano comunicare al pubblico i corrispettivi per i servizi prestati, distintamente per ciascun servizio. Inoltre, "*i corrispettivi che gli intermediari e i depositari centrali applicano agli azionisti, agli emittenti con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea, e agli altri intermediari, devono essere non discriminatori e proporzionati ai costi effettivi sostenuti per la prestazione dei servizi.*

*Qualsiasi differenza fra i corrispettivi applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero è consentita unicamente se debitamente giustificata e se tiene conto della variazione dei costi effettivi sostenuti per la prestazione dei connessi servizi".*

## **Politiche di Remunerazione e *management***

Il D.Lgs. n. 49/2019 ha modificato anche la Parte IV, Titolo III, Capo II del TUF in merito alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e ha introdotto la nuova sezione *l-ter* sulla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto.

Per effetto delle modifiche introdotte all'art. 123-*ter* del TUF è ora stabilito che le società quotate mettano a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell'assemblea di approvazione del bilancio, una relazione sulla remunerazione, approvata dal Consiglio di amministrazione e articolata in due sezioni, di cui la prima dedicata alla politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e la seconda dedicata alle voci che compongono tale remunerazione.

In particolare, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 49/2019 è stato chiarito che la politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo. Solo in presenza di circostanze eccezionali, intendendo come tali soltanto le situazioni in cui la deroga sia necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato, le società possono derogare temporaneamente alla politica di remunerazione, purché la stessa preveda le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata e specifichi gli elementi ai quali si può derogare (nuovi commi *3-bis* e *3-ter*).

Il contenuto specifico di entrambe le sezioni della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti è affidato alla regolamentazione secondaria adottata dalla CONSOB, sentite Banca d'Italia e IVASS per i soggetti rispettivamente vigilati (nuovo art. 123-*ter*, commi 7 e 8).

Le società potranno attribuire compensi solo in conformità con la politica di remunerazione da ultimo approvata dai soci.

## **Gestori di attivi e consulenti di voto**

Il comma 2 dell'articolo 3 D.Lgs. n. 49/2019 ha dato attuazione alle nuove norme relative alla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori degli attivi e dei consulenti in materia di voto con l'introduzione della nuova sezione *l-ter* (artt. 124-*quater* – 124-*novies*).

Sulla base di quanto stabilito dal nuovo art. 124-*quater*, sono gestori di attivi le società di gestione del risparmio (Sgr), le società di investimento a capitale variabile e fisso (Sicav e Sicaf) che gestiscono direttamente i propri patrimoni, e tutti i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di gestione di portafogli.

Nella categoria degli investitori istituzionali rientrano invece le imprese di assicurazione o di riassicurazione, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate ad esercitare attività di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita, i fondi pensione con almeno cento aderenti.

I consulenti in materia di voto sono, infine, soggetti che analizzano, a titolo professionale e commerciale, le informazioni diffuse dalle società nell'ottica di informare gli investitori in relazione alle decisioni di voto fornendo ricerche, consigli o raccomandazioni di voto connessi all'esercizio dei diritti di voto. I gestori di attivi e gli investitori istituzionali sono soggetti alla disciplina non solo nel caso di investimento in società quotate in un mercato regolamentato italiano, ma anche nel caso investimento in società quotate in un mercato regolamento di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Con l'art. 124-*quinquies* del TUF rubricato "*Politica di impegno*" si precisa che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovranno adottare e comunicare al pubblico una politica di impegno che descriva, nel rispetto della piena trasparenza, le modalità con cui integrare l'impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. Inoltre, dovranno comunicare su base annua:

- le modalità di attuazione di tale politica di impegno;
- come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti;
- le motivazioni per cui hanno scelto di non adempiere ad una o più delle disposizioni previste.

Le informazioni devono poter essere reperite sul sito internet degli investitori istituzionali o dei gestori di attivi o con altri mezzi facilmente accessibili *online*.

Gli investitori istituzionali dovranno comunicare, altresì, al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario siano coerenti con il profilo e la durata delle loro passività, in particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuiscano al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi.

L'art. 124-*sexies* richiede agli investitori istituzionali di fornire informazioni sulla coerenza dei principali elementi della propria strategia di investimento in azioni con il profilo e la durata delle proprie passività, nonché sul contributo di tale strategia alla generazione di un rendimento di medio-lungo termine dei loro portafogli.

L'articolo 124-*septies* prescrive gli obblighi previsti dalla direttiva in capo ai consulenti in materia di voto e prevede la pubblicazione annuale di una relazione contenente informazioni sulle caratteristiche essenziali delle metodologie e delle fonti informative utilizzate nell'elaborazione di ricerche, consigli e raccomandazioni di voto e sulle procedure volte a garantire la qualità delle ricerche e le qualifiche del personale coinvolto.

L'articolo 124-*octies* richiede ai consulenti in materia di voto di individuare e comunicare ai loro clienti, nell'ambito dello svolgimento del servizio richiesto, qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o relazione commerciale che possa influenzare l'elaborazione delle ricerche, dei consigli o delle raccomandazioni di voto, unitamente alle azioni volte ad eliminare attenuare o gestire tali conflitti.

### **Domande preventive all'assemblea**

L'articolo 3, comma 4, D.Lgs. n. 49/2019 ha disposto la modifica dell'articolo 127-*ter* del TUF al fine di migliorare le condizioni applicative per l'esercizio del diritto degli azionisti di presentare domande prima dell'assemblea (e di ottenere una risposta alle domande presentate) previsto dall'articolo 9 della direttiva in commento. Con le modifiche introdotte si è inteso consentire alle società di disporre di più tempo per rispondere alle domande pervenute prima dell'assemblea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### **Sanzioni**

L'articolo 4 D.Lgs. n. 49/2019 è intervenuto e sulla disciplina sanzionatoria del TUF con l'introduzione di ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare:

- in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, per l'inosservanza delle disposizioni deve essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 150.000 euro;
- in tema di operazioni con parti correlate, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l'art. 2391-*bis* c.c. e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla CONSOB ai sensi del medesimo articolo, deve essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro, mentre per la violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione deve essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 150.000 euro;
- in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di

voto, per l'inosservanza delle disposizioni si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 150.000 euro.

Infine si segnala che gli articoli 5 e 6, rispettivamente, adeguano la disciplina dei fondi pensione e delle imprese assicurative alle previsioni della novellata direttiva SHRD, mentre l'articolo 7 contiene le disposizioni transitorie e finali.

Salvo alcune specifiche deroghe, il decreto è entrato in vigore il 10 giugno 2019.



## PRASSI

### 2.1

#### **Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)- Comunicato stampa del 17 giugno 2019**

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), con un comunicato stampa del 17 giugno 2019, ha fornito alcune indicazioni per banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di pagamento e di moneta elettronica ai fini dell'invio delle comunicazioni oggettive, previste dalla normativa antiriciclaggio da effettuarsi entro il 15 settembre 2019.

#### **Registrazione al sistema di segnalazione**

Secondo quanto riportato nel comunicato, tali comunicazioni devono essere trasmesse in modalità telematica attraverso il portale Infostat-Uif, previa registrazione al sistema di segnalazione. I soggetti già abilitati alla trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (SARA), avendo già comunicato i dati e la *username* del responsabile della funzione antiriciclaggio, sono registrati d'ufficio al nuovo sistema di segnalazione. La *username* del referente SARA è automaticamente abilitata anche all'invio delle comunicazioni oggettive.

Nel comunicato viene precisato che il referente potrà, sotto la propria responsabilità, abilitare altri soggetti all'invio delle comunicazioni, avvalendosi delle consuete funzioni di richiesta/concessione della delega operativa.

Inoltre, i segnalanti abilitati alla trasmissione delle SARA sono invitati a verificare la correttezza dei dati comunicati alla UIF e, ove necessario, a procedere tempestivamente alla rettifica dei dati non aggiornati. I segnalanti non abilitati alle segnalazioni SARA dovranno richiedere la registrazione al nuovo sistema di segnalazione e comunicare il nominativo e la *username* del responsabile Antiriciclaggio.

Per tali ultimi soggetti, a partire dal mese di luglio 2019, sarà reso disponibile sul sito Internet della UIF, un nuovo modulo di adesione che dovrà essere trasmesso via PEC alla casella [uif.registrazione@pec.bancaditalia.it](mailto:uif.registrazione@pec.bancaditalia.it). Il comunicato precisa altresì che i segnalanti abilitati alla trasmissione SOS (Segnalazioni di Operazioni Sospette), ma non abilitati all'invio delle segnalazioni SARA, dovranno comunque inviare il modulo di adesione, selezionando l'opzione "*adesione successiva*".

### **Esonero dalla trasmissione della comunicazione mensile**

I soggetti che non operano in contanti o che effettuano operazioni in contanti esclusivamente al di sotto della soglia dei 1.000 euro possono chiedere l'esonero della trasmissione della comunicazione negativa mensile.

Il comunicato precisa che a tal fine i segnalanti abilitati d'ufficio dovranno inviare un'attestazione in forma libera via PEC alla casella [uif@pec.bancaditalia.it](mailto:uif@pec.bancaditalia.it). Tale attestazione dovrà riportare il codice del segnalante e specificare se l'esonero viene richiesto per assenza di operatività in contanti ovvero per presenza di sole operazioni in contanti sotto soglia.

I segnalanti che si iscriveranno con il nuovo modulo di adesione dovranno indicare tale informazione nel modulo stesso.

### **Tempistiche di invio delle comunicazioni oggettive**

L'UIF precisa che l'invio di comunicazioni oggettive potrà essere effettuato a partire dal 1° settembre 2019 e dovrà essere completato entro il 15 dello stesso mese. In questa finestra temporale occorrerà inviare quattro comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019. Successivamente, l'inoltro potrà avvenire a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

## GIURISPRUDENZA

### 3.1

#### **Società quotate - Revisione contabile - Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza del 21 giugno 2019, n. 16780**

Con la Sentenza del 21 giugno 2019, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: *“la funzione di verifica e controllo affidata dall’ordinamento al revisore contabile o alla società di revisione contabile con riferimento alle società quotate in borsa si inquadra nell’ambito del sistema dei controlli interni della società, il cui esercizio è finalizzato ad assicurare, tra l’altro, la verifica della corretta appostazione dei dati contabili nel bilancio della società e, di conseguenza, della corretta gestione contabile della società stessa. Tale funzione è diretta da un lato ad assicurare la conoscibilità, in capo ai temi, delle effettive modalità di gestione contabile, e quindi, in ultima analisi, della stabilità e dell’affidabilità, della società soggetta a revisione, e dall’altro lato a tutelare l’ordinato svolgimento della concorrenza e del mercato. Di conseguenza, quando il revisore contabile, nell’ambito della revisione del bilancio di una società di assicurazioni è chiamato ad esprimere il giudizio di correttezza sulla valutazione, compiuta dall’attuario revisore, circa l’adeguatezza delle riserve tecniche previste dalla normativa sulle predette società, e più in generale in ogni caso in cui il revisore contabile debba valutare i risultati di specifiche operazioni di verifica e controllo affidate ed organi di controllo endosocietari o a terzi incaricati della società oggetto della revisione, la verifica deve estendersi al controllo delle modalità con cui le predette operazioni specifiche sono state condotte e deve esplicitare il metodo valutativo utilizzato dal revisore, le operazioni in concreto compiute e le motivazioni del giudizio finale di adeguatezza o di non adeguatezza”.*

## LEGAL NEWSLETTER | GIUGNO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 GIUGNO 2019.  
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)